

TI_GERICHTE 52.1995.338 vom 27. April 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.338

FR: TI_GERICHTE 52.1995.338 du 27 avril 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.338 del 27 aprile 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

all'OIF). Secondo l'EMPA occorrerebbe considerare soltanto i giorni in cui l'impianto è attivo per il riscaldamento (cfr. perizia pag. 10 e complemento pag. 4-5). Trattandosi di un impianto stagionale, i giorni d'esercizio sarebbero solo 244 all'anno. La SEPA ha invece considerato che l'impianto è in esercizio tutto l'anno. La tesi della SEPA non può essere condivisa, poiché omette di considerare la duplice funzione dell'impianto e le conseguenze che ne derivano dal profilo delle immissioni. Vero è che l'impianto funziona tutto l'anno. L'enorme discrepanza che si registra fra la durata delle emissioni prodotte quando l'impianto è in funzione per la sola produzione di acqua calda e la durata delle emissioni prodotte quando l'impianto serve anche al riscaldamento dell'abitazione non può tuttavia essere ignorata. I tempi di funzionamento invernale (ottobre/maggio: da 291 a 352 min.) almeno 10 volte superiori a quelli estivi (giugno/settembre: da 2 a 33 min.) impongono di distinguere l'esercizio a scopo di riscaldamento e produzione di acqua calda dall'esercizio a scopo di semplice produzione di acqua calda. Contrariamente a quanto assumono i resistenti, la distinzione non disattende le prescrizioni dell'OIF, poiché se duplice è la funzione dell'impianto, duplice deve necessariamente essere anche la valutazione delle immissioni prodotte (cfr. perizia EMPA allegato 5 e complemento peritale pag. 4-5; UFAFP/Seiler, Bruit de l'industrie des arts et des métiers, Evaluation des immissions des installations industrielles et artisanales, pag. 13 seg.). Ai fini della determinazione del livello di valutazione del rumore al fattore log ti/to vanno quindi attribuiti i valori calcolati dall'EMPA considerando l'impianto alla stregua di un impianto ad esercizio stagionale.

2.3.2. (K2) La formula prescritta dall'allegato 6 OIF per calcolare il Lr degli impianti impone di conteggiare un fattore di correzione del livello K2 variabile a seconda dell'udibilità della componente tonale del rumore sul luogo d'immissione. Il valore di tale fattore varia da 0 db (A), se la componente tonale non è udibile, a 6 dB (A) se tale componente è invece fortemente udibile. La valutazione deve essere formulata in modo soggettivo da persone normodotate. L'EMPA ed il perito di parte hanno considerato tale componente come "distintamente udibile". Hanno quindi assegnato al fattore di correzione K2 un valore di 4 dB (A) sia per il giorno, sia per la notte. L'udibilità della componente tonale è comprovata dallo spettro delle tonalità rilevate durante le misurazioni. Nell'ambito del sopralluogo esperito da parte del giudice delegato alla presenza delle parti, la componente tonale è invece stata giudicata da "non udibile a poco udibile" (correzione da 0 a 2 dB-A). La SEPA, dal canto suo, ha invece ritenuto che tale componente non fosse udibile (K2 = 0 dB-A). Orbene, apprezzando liberamente le prove raccolte su questo

particolare aspetto delle immissioni in oggetto, questo Tribunale ritiene maggiormente attendibile la valutazione espressa dagli esperti dell'EMPA. Oltre ad essere formulata da persone altamente preparate e competenti, questa valutazione, a differenza di quella effettuata da questo Tribunale, si basa infatti su rilevamenti eseguiti di notte, quando il rumore di fondo è praticamente inesistente. 2.4. Ferme queste premesse vanno quindi accreditati siccome esatti i livelli di valutazione del rumore determinati dall'EMPA per l'esercizio notturno dell'impianto, ovvero: 46,3 dB (A) alla finestra della camera degli ospiti, 45,3 dB (A) alla finestra della camera da letto e 41,3 dB (A) alla finestra della veranda. Irrilevante è il fatto che tali immissioni si verificano soprattutto nel periodo invernale, quando le finestre sono chiuse. L'art. 39 OIF prescrive di determinarle con le finestre aperte. I VP sono comunque stabiliti tenendo conto del fatto che le finestre sono più chiuse che aperte. Irrilevante è pure il fatto che la cosiddetta camera degli ospiti (ignorata sino al momento in cui l'EMPA ha effettuato i suoi rilevamenti) sia disabitata. La camera in questione, anche se inutilizzata od utilizzata per altri scopi, rimane infatti sempre un locale abitabile, ovvero un locale sensibile al rumore giusta l'art. 2 cpv. 6 lett. a OIF. 3. In conclusione ben si deve pertanto riconoscere che le immissioni prodotte dall'impianto dei resistenti superano seppur di poco il VP notturno fissato per le zone con GS II (45 dB-A). Il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che indirettamente la conferma. 4. Data la particolarità del caso e considerato che i resistenti non hanno fatto altro che adeguarsi alle determinazioni dell'autorità cantonale, appare equo addebitare allo Stato metà delle spese e delle ripetibili. Per gli stessi motivi si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 11, 12 LPA; 2, 7 OIF; 6 DLALPA; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la decisione 24 luglio 1990 del Dipartimento dell'ambiente; 1.2. la decisione 18 dicembre 1990 del Consiglio di Stato (n. 10246). 2. Le spese della perizia EMPA, fr. 13'850.-- (tredicimilaottocento-cinquanta) e le ripetibili di fr. 2'000.-- (duemila) sono per metà a carico dello Stato e per il resto a carico dei resistenti in solido. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: _____ Il segretario: _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.